



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. <b>18</b> del <b>27/04/2022</b>	<b>Oggetto:</b> Validazione Piano Economico Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2023, secondo MTR-2, allegato alla delibera ARERA 363/2021
--	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:15** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	BOSU TONINO	Si	
Vicesindaco	ZORODDU ANGELO SALVATORE	Si	
Consigliere Comunale	ZORODDU NICOLA	Si	
Consigliere Comunale	SEDDA FRANCESCA	Si	
Consigliere Comunale	AGATE MARIA GABRIELLA	Si	
Consigliere Comunale	PITTALIS ANTONELLA		Si
Consigliere Comunale	ORTU RAIMONDO	Si	
Consigliere Comunale	PILOTTO GIAMBATTISTA	Si	
Consigliere Comunale	PUSCEDDU ALESSANDRO		Si
Consigliere Comunale	MEREU PIERO		Si
Consigliere Comunale	BOSU MATTEO		Si
Consigliere Comunale	MARTEDDU TONY		Si
Consigliere Comunale	PIGA GIOVANNA		Si

Consiglieri presenti: **7**  
Consiglieri assenti: **6**

Assume la Presidenza **Tonino Bosu** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mario Mattu** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.



## DELIBERAZIONE N. 18 DEL 27/04/2022

<b>Oggetto:</b>	Validazione Piano Economico Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2023, secondo MTR-2, allegato alla delibera ARERA 363/2021
-----------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Tenuto conto** che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

**Visto** l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

**Considerato** che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

**Preso atto** che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
  - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

#### **Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

#### **Considerato che:**

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 38, comma 5-*sexiesdecies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

**Rilevato** che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

**Considerato** che con la Determinazione n. 02/DRIF/2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**Atteso** che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato "A" alla delibera 363/2021, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

**Rilevato** che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

**Preso atto** che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

**Considerato** che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

**Preso atto** che l'ufficio proponente la presente delibera è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale;

**Verificato** che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

**Considerato** che:

- si segnala, anzitutto, che il Gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti, Pianeta Ambiente soc. coop., non ha provveduto alla trasmissione dei dati di PEF entro i termini di legge, né ha mantenuto un profilo collaborativo per il corretto adempimento nella procedura di validazione del PEF, con conseguente segnalazione all'Autorità secondo i c.d. meccanismi di garanzia di cui all'art. 9 della Delibera ARERA n. 363/2021. La mancata collaborazione si è verificata nonostante i continui solleciti, scritti e telefonici, posti e nonostante le sopravvenute proroghe di legge ai nuovi termini definiti per l'approvazione del PEF e tariffe TARI. Pertanto, l'Ente scrivente ha dovuto procedere alla validazione del presente piano economico e finanziario in base agli elementi conoscitivi a disposizione sui costi della raccolta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9.3 della Delibera ARERA n. 363/2021, secondo il quale "[...] *gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti*". Conseguentemente, tutti i costi riferiti al Gestore Pianeta Ambiente soc. coop. si sono basati sui dati di costo riferiti all'appalto affidato, anche in relazione alle rendicontazioni ricevute dall'Unione dei Comuni Barbagia nella sua qualità di direzione di esecuzione del contratto nelle more dell'appalto associato nel corso dell'anno 2021, ripartendo la voce di spesa complessiva nelle specifiche voci di costo CTR, CTS e dei CGG, nei quali sono confluiti anche i costi di capitale in mancanza di un dettaglio dei cespiti per il calcolo degli ammortamenti;
- in data 15/03/2022 l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile dell'Area di appartenenza, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

**Considerato** che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quiivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

**Rilevato** che l'ufficio proponente della presente delibera ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2022-2025, secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021;

**Atteso** che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, così come determinato dalla seguente tabella riepilogativa:

	2022	2023	2024	2025
rpi <sub>a</sub>	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
X <sub>a</sub>	0,11%	0,1%	0,1%	0,11%
QL <sub>a</sub>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG <sub>a</sub>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C <sub>116a</sub>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>r<sub>a</sub></b>	<b>1,59%</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,59%</b>

**Rilevato** che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2022	2023	2024	2025
$\sum T_a$	€ 282.376	€ 285.320	€ 285.320	€ 285.320
$\sum T_{a-1}$	€ 224.764	€ 228.337	€ 231.991	€ 235.702
$\sum T_{max}$	<b>€ 228.337</b>	<b>€ 231.991</b>	<b>€ 235.702</b>	<b>€ 239.450</b>
<b>Delta (<math>\sum T_a - \sum T_{max}</math>)</b>	€ 54.039	€ 53.330	€ 49.618	€ 45.870

**Considerato** che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie dell'intero periodo regolatorio non rispetta il parametro indicato nell'art. 4 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021;

**Atteso** che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2;

**Richiamato** L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- 2) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- 3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- 4) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

**Evidenziato** che dal totale dei costi del PEF si è sottratto il contributo del MIUR, cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

**Atteso** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2021 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2022	2023	2024	2025
$\sum T_a$	€ 228.337	€ 231.991	€ 235.702	€ 239.450
<b>Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021</b>	€ 1.205	€ 1.148	€ 1.148	€ 1.148
<b>Tariffa TARI</b>	<b>€ 227.132</b>	<b>€ 230.843</b>	<b>€ 234.555</b>	<b>€ 238.303</b>

**Atteso** che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2022 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

**Richiamata** la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

**Dato atto** che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

**Considerato** che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

**Ritenuto** di dover quindi validare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2022;

**Dato atto** che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene qui integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Di dare atto** che l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA;
2. **Di dare atto** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2021 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2022	2023	2024	2025
$\Sigma T_a$	€ 228.337	€ 231.991	€ 235.702	€ 239.450
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 1.205	€ 1.148	€ 1.148	€ 1.148
Tariffa TARI	€ 227.132	€ 230.843	€ 234.555	€ 238.303

3. **Di dare atto** che nel bilancio di previsione 2022-2024 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;
4. **Di approvare** gli allegati a) e b) alla presente deliberazione, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021:
  1. il Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-2 (2022-2025);
  2. la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;
5. **Di dare mandato** all'unità organizzativa interna individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente alla trasmissione di tutta la documentazione costituente il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 ad ARERA entro 30 giorni dall'approvazione della presente.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente

## DELIBERA

Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Tonino Bosu	<b>Segretario Comunale</b> Dott. Mario Mattu
-------------------------------	---

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 27/04/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
SIOTTO ALESSIA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 27/04/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27/04/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Orotelli**, 03/05/2022

**Segretario Comunale**  
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **03/05/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

**Orotelli**, 03/05/2022

**Segretario Comunale**  
Dott. Mario Mattu